

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00252/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 252 del 2026, proposto da Maria Amico, Bejtit Assala e Chiara Pastori, rappresentate e difese dagli avvocati Diego Vaiano, Alvisè Vergerio Di Cesana, Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12; Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico "A 2.568 Posti di Allievo Agente del Corpo di Polizia Penitenziaria", non costituita in giudizio;

nei confronti

Felice Lippiello, Simone Pepe, Federica Vitolo, Maria Regina Gargiulo, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione

Quinta) n. 19867/2025, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2026 il Cons. Dalila Satullo e udito per la parte appellante l'avv. Francesco Leone;

Rilevato, in limine, che è necessario disporre ex art. 95, commi 1 e 3, c.p.a. l'integrazione del contraddittorio ordinando alle appellanti di procedere alla notifica dell'appello ai concorrenti di sesso maschile dichiarati vincitori all'esito della procedura concorsuale de qua che abbiano riportato un punteggio inferiore al più alto tra quelli conseguiti dalle appellanti atteso che i predetti concorrenti hanno interesse a contraddire in quanto sarebbero da queste sopravanzati in caso di formazione di una graduatoria unica senza distinzioni di sesso;

ritenuto che, in ragione dell'elevato numero delle persone da chiamare in giudizio, è opportuno autorizzare l'effettuazione della notificazione con le modalità di cui all'art. 41, comma 3, c.p.a. con le modalità e nei termini di seguito descritti:

- entro il termine del 15 settembre 2026, parte appellante dovrà provvedere, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della giustizia – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione – di un avviso contenente le seguenti informazioni: l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; il numero di registro generale del procedimento; gli estremi della sentenza appellata; il nominativo delle parti appellanti; gli estremi dei provvedimenti impugnati; la precisazione che devono intendersi quali "controinteressati" tutti i concorrenti di sesso maschile dichiarati vincitori ad esito della procedura concorsuale de qua che abbiano riportato un punteggio inferiore al più alto tra quelli conseguiti dalle appellanti, con dispensa dall'indicazione nominativa degli stessi; un sunto dell'appello principale; il testo integrale della presente ordinanza;
- entro il 30 settembre 2026, parte appellante dovrà depositare in giudizio la prova

dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web istituzionale dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

ritenuto altresì che pare indispensabile disporre un approfondimento istruttorio ordinando ex art. 64, comma 3, c.p.a., al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, il deposito, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di una dettagliata relazione di chiarimenti che chiarisca:

- quali sono, in generale, le mansioni a cui sono adibiti gli agenti di polizia penitenziaria;
- quali di tali mansioni sono relative ai servizi di vigilanza e osservazione all'interno delle sezioni detentive e richiedono necessariamente un diretto e continuativo contatto con i detenuti;
- quali sono, secondo la normazione interna (circolari, regolamenti), le mansioni a cui può essere adibito il personale femminile negli istituti penitenziari o nei settori maschili;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

- ordina l'integrazione del contraddittorio come in motivazione;
- ordina al Ministero della giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, il deposito della relazione di chiarimenti di cui in motivazione;
- rinvia la trattazione della causa all'udienza pubblica del 26 novembre 2026.

Si comunichi alle parti ed al Ministero della Giustizia.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Giordano Lamberti, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

Lorenzo Cordi', Consigliere

Dalila Satullo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Dalila Satullo

IL PRESIDENTE

Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO